

Appalti Green dei Comuni, i fondi del Recovery e i vincoli del Green Public Procurement

slides a cura di Francesco Bertelli e Antonio Bertelli

13.07.2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

**Prossimo
appuntamento:**

20 luglio 2021

Gli argomenti del webinar

Gli "appalti verdi" (GPP) nelle politiche dell'Unione Europea

Il quadro normativo nazionale del GPP

Le certificazioni ambientali più utilizzate nel GPP

I "criteri ambientali minimi" (CAM)

I contratti di rendimento energetico

Giurisprudenza

NextGenerationEU

E uno strumento di ripresa temporaneo da 750 miliardi di euro.

Nello schema attuale, l'Italia riceverà 209 miliardi di euro, il 28% delle risorse totali previste da Next Generation EU.

Il "dispositivo per la ripresa e la resilienza" è il fulcro di NextGenerationEU.

Le linee ispiratrici del dispositivo affonda si basano sul Green Deal europeo.

Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

Le quattro grandi aree d'intervento dei PNRR sono:

☐ transizione verde;

☐ transizione digitale e produttività;

☐ equità;

☐ stabilità macroeconomica.

PNRR

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sono assegnati almeno il 37% di spesa per la transizione verde e 15,36 miliardi di euro per l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici

Attraverso questi interventi si vuole rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello *stock superiore a 45 anni*, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati, come già avviato dall'attuale misura "Superbonus".

PNRR

Il piano di investimenti per un'Europa sostenibile (COM[2020] 21) e il pilastro Investimenti del Green Deal europeo.

“La Commissione proporrà criteri o obiettivi verdi obbligatori minimi per gli appalti pubblici nella normativa sulle iniziative settoriali, sui finanziamenti UE o su prodotti specifici. Questi criteri minimi stabiliranno di fatto una definizione comune degli "acquisti verdi", permettendo di raccogliere dati comparabili dagli acquirenti pubblici e ponendo le basi per valutare l'impatto degli appalti pubblici verdi.

Si incoraggeranno le autorità pubbliche di tutta Europa a integrare i criteri verdi e a utilizzare i marchi in sede di appalto. La Commissione sosterrà questi sforzi con orientamenti, attività di formazione e la diffusione delle buone pratiche.

Al tempo stesso, gli acquirenti pubblici dovrebbero applicare, ogniqualvolta sia possibile, metodologie basate sui costi del ciclo divita.”

PNRR

Il **Green Public Procurement (GPP)** è definito nella comunicazione della Commissione Europea COM(2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore" come

"un **processo** mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi e opere con un **ridotto impatto ambientale** per l'intero **ciclo di vita** rispetto a beni, servizi e opere con uguale funzione primaria ma oggetto di procedura di appalto diversa

Cos'è il green
public
procurement

In ottemperanza del comma 1126, art.1, legge 296/2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP).

"Il GPP è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita"

Cos'è il green
public
procurement

La Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, commi 1.126, 1.127 e 1.128, ha previsto, la predisposizione di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione".

Il **PAN GPP** è stato adottato con Decreto Interministeriale 11.04.2008, revisionato con DM Ambiente del 10 aprile 2013

IL PAN GPP

1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Min. dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa,. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) arredi;
- b) materiali da costruzione;
- c) manutenzione delle strade;
- d) gestione del verde pubblico;
- e) illuminazione e riscaldamento;
- f) elettronica;
- g) tessile;
- h) cancelleria;
- i) ristorazione;
- l) materiali per l'igiene;
- m) trasporti.

Legge n.
296/06 (Legge
Finanziaria
2007), art. 1,
commi
1.126, 1.127

Definizione CAM

Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono:

1. *i requisiti ambientali*
2. *definiti per le varie fasi del processo di acquisto,*
3. *volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale*
4. *lungo il ciclo di vita,*
5. *tenuto conto della disponibilità di mercato.*

I CAM sono definiti dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.

<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>

Cosa sono i CAM

Possono essere:

1. Minimi e dunque di base ed obbligatori;
2. Premiati in caso di prestazioni superiori rispetto a quelle minime.

Cosa sono i
CAM

I "criteri ambientali minimi" (CAM) del PAN GPP

- sono indicazioni di carattere tecnico che possono essere utilizzate nelle procedure d'acquisto (specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione del contratto, requisiti di qualificazione del prodotto)
- qualificano gli appalti come "verdi" nell'ambito del Piano Nazionale GPP
- "minimi" in quanto elementi "di base" e capaci di garantire un'adeguata risposta da parte del mercato
- non precludono la facoltà di aggiungere ulteriori criteri o di renderli più stringenti
- sottoposti a revisione periodica
- possono contenere obiettivi quantitativi
- possono contenere considerazioni etico-sociali

Cosa sono i
CAM

1. la prima sentenza della Corte di Giustizia è del 17 settembre 2002, causa C-513/99, Concordia Bus Finland

2. Comunicazione della Commissione Europea COM (2003)302, COM (2008)400 "appalti pubblici per un ambiente migliore"

3. COM (2008) 397 —Piano d'Azione Europeo per la Produzione e il Consumo sostenibile e per la Politica Industriale sostenibile

4. Regolamento (CE) n1221/2009 - adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Direttive n. 23, 24, 25, 2014 UE

La normativa
UE

L'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, dev'essere interpretato nel senso che, quando, nell'ambito di un appalto pubblico relativo alla prestazione di servizi di trasporti urbani mediante autobus, decide di attribuire un appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione criteri ecologici, quali il livello di emissioni di ossido di azoto o il livello sonoro degli autobus, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione.

Corte di
Giustizia 17
settembre
2002, causa C-
513/99,
Concordia Bus
Finland

Considerando 2 direttiva 24 "Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — **Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

La normativa
europea : la
direttiva
24/2014 UE

Considerando 88 direttiva 24

“Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter esigere che siano applicati misure o sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione di un appalto pubblico. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti dell’Unione europea, quali il regolamento (CE) n1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, possono dimostrare che l’operatore economico possiede la capacità tecnica di realizzare l’appalto. Ciò comprende i certificati Ecolabel che includono criteri di gestione ambientale.

Se un operatore economico non ha accesso a detti sistemi di registrazione per la gestione ambientale o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, dovrebbe essere consentito presentare una descrizione delle misure di gestione ambientale attuate, a condizione che l’operatore economico in questione dimostri che tali misure assicurano lo stesso livello di protezione ambientale delle misure richieste nel quadro della gestione ambientale”

La normativa
europea : la
direttiva
24/2014 UE

Art. 18 (Principi per l'aggiudicazione degli appalti), Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro

Art. 30 codice dei contratti Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

La normativa
europea : la
direttiva
24/2014 UE

Articolo 62 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi **fanno riferimento:**

1. **al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS)**
 2. **ad altri sistemi di gestione ambientale** nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009
- ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali** in materia, certificate da organismi accreditati.

Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i **certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri** .

**La normativa
europea : la
direttiva
24/2014 UE**

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'[allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1](#), è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'[allegato XIV, parte I, lettera A](#)

Art. 70 codice
dei
contratti. (Avv
isi di
preinformazio
ne)

1. L'Italia è l'unico paese europeo che ha reso obbligatori i CAM negli appalti pubblici

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Decreto 21 settembre 2016 del Ministro dell'ambiente Comitato di gestione Piano nazionale d'azione GPP

Dlgs 4 luglio 2014, n.102 (art. 3 obiettivo nazionale di risparmio energetico)

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»

Legge 28 gennaio 2016 n. 11, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23, 2014/24, 2014/25 UE

Dlgs 18 aprile 2016, n.50 (codice dei contratti pubblici);

DL 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia

La normativa nazionale

ARREDI PER INTERNI

Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) • Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019)

ARREDO URBANO

Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)

AUSILI PER L'INCONTINENZA

Forniture di ausili per l'incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)

CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE

Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)

CARTA

Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

ICAM

CARTUCCE

Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro. (approvato con [DM 17 ottobre 2019](#), in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019). • [Circolare esplicativa](#)

EDILIZIA

[Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici](#) (approvato con [DM 11 ottobre 2017](#), in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione)

[Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica](#) (approvato con [DM 27 settembre 2017](#), in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio)

[Servizio di illuminazione pubblica](#) (approvato con [DM 28 marzo 2018](#), in GU n. 98 del 28 aprile 2018)

ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI

[Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento](#) (approvato con [DM 7 marzo 2012](#), in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)

ICAM

LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO DI TESSILI E MATERASSERIA

• Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria (approvato con [DM 9 dicembre 2020](#) in [GURI n. 2 del 4/01/2021](#))

RIFIUTI URBANI

• [Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani](#) (approvato con [DM 13 febbraio 2014](#), in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)

RISTORAZIONE COLLETTIVA

• Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con [DM n. 65 del 10 marzo 2020](#), in G.U. n.90 del 4 aprile 2020) • [Relazione di accompagnamento](#)

SANIFICAZIONE

• [Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.](#) (approvato con [DM 51 del 29 gennaio 2021](#), in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021)

ICAM

STAMPANTI

Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio. (approvato con [DM 17 ottobre 2019](#), in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)

TESSILI

[Forniture di prodotti tessili](#) (approvato con [DM 11 gennaio 2017](#), in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

VEICOLI

[Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada](#) (approvato con [DM 8 maggio 2012](#), in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) • [Nota interpretativa](#)
• [Decreto correttivo \(DM 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012\)](#)

ICAM

La struttura dei CAM

- Oggetto e campo di applicazione
- Analisi dei fabbisogni
- Criteri ambientali minimi
- oggetto dell'appalto
- selezione dei candidati
- requisiti di conformità ambientale
- specifiche tecniche
- caratteristiche tecniche migliorative
- considerazioni aggiuntive

ICAM

Art. 1, lett. p) - previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato **sui costi del ciclo di vita** e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;

I criteri
ambientali
nella legge
11/2016

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso:

l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno

1. delle specifiche tecniche;
delle clausole contrattuali contenute nei CAM

I criteri
ambientali nel
codice dei
contratti

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

2. I criteri ambientali minimi ..., in particolare i **criteri premianti**, sono **tenuti in considerazione** anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,(art. 96, comma 6).

Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite **agli interventi di ristrutturazione**, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, **sono tenuti in considerazione, per quanto possibile**, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I criteri
ambientali nel
codice dei
contratti

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

- 1
2.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

I criteri
ambientali nel
codice dei
contratti

L'adozione dei criteri ambientali minimi è da ritenersi **applicabile** agli appalti di lavori nei settori ordinari e speciali, agli appalti di lavori nel settore dei **beni culturali**, nel rispetto delle esigenze di tutela dei predetti beni, ai **contratti di concessione** di cui alla parte III del Codice dei contratti pubblici e ai contratti di cui alla parte IV del medesimo codice.

I criteri
ambientali nel
codice dei
contratti

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1 ... in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della **ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari**, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#).

I criteri
ambientali nel
codice dei
contratti

1. I servizi di ristorazione indicati nell'[allegato IX](#) sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'[articolo 95, comma 3](#). La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di **prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta** e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'[articolo 34 del presente codice](#) e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'[articolo 216, comma 18](#).

Art. 216 comma 18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'[articolo 144, comma 2](#), le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

I criteri
ambientali nel
codice dei
contratti:
art. 144.
(Servizi di
ristorazione)

1. articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128

nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia

I CAM per la
refezione
scolastica e
fornitura
alimenti

2. *CAM obbligatori*: clausole contrattuali e specifiche tecniche

2. *CAM facoltativi* : criteri premianti

3. *CAM da tenere in considerazione in quanto possibili in relazione all'intervento*: contratti relativi alle categorie di appalto riferite **agli interventi di ristrutturazione**, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione

CAM premianti obbligatori: nei servizi di ristorazione

riepilogo

Art.30. (principi)

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

Art. 68. (Specifiche tecniche)

Art. 69. (Etichettature)

Art. 71 (bandi di gara)

Art. 87. (Certificazione delle qualità)

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Art. 96. (Costi del ciclo di vita)

Art. 100. (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)

Art. 213. (Autorità nazionale Anticorruzione) (comma 9)

I CAM nel codice dei contratti

«documento di fattibilità delle alternative progettuali»,

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'[articolo 23, comma 5](#).

il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di **ciascuna alternativa**, sotto il profilo qualitativo, **anche in termini ambientali**, nonché sotto il profilo tecnico ed economico

I CAM nella
programmazione
(art.21)

La progettazione nei lavori pubblici è intesa a soddisfare:

- c) la **conformità alle norme ambientali**, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei **vincoli** idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il **risparmio e l'efficientamento** ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

I CAM nella
progettazione
(art.23)

Il progetto di fattibilità.... c) indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di **compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale**.

Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono l'applicazione della vigente disciplina in materia di **valutazione di impatto ambientale**;

I CAM nella
progettazione
(artt.23 e 27)



PARTE II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E NELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articoli da 17 a 28 recano un complesso assai ampio di modifiche al Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **“Norme in materia ambientale”**


La VIA e la VAS
nel dl 77/2021

L'adozione dei criteri ambientali minimi è prevista fin dalla progettazione dell'intervento, sia essa interna o esterna alla stazione appaltante;

Secondo l'Anac *"non è possibile l'inserimento di criteri ambientali minimi nella documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento dei lavori se il progetto esecutivo dei lavori medesimi non li abbia già previsti"*.

ANAC Schema Linee guida inerenti Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017

I CAM nella
progettazione
(art. 23 e 27)



Il capitolato dovrebbe indicare le specifiche **modalità di verifica** del rispetto del singolo criterio ambientale, **ossia la documentazione che l'offerente o l'affidatario è tenuto a presentare** e le attività che il direttore lavori e/o la commissione di collaudo, preposti al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono tenuti ad eseguire per comprovare l'attuazione del criterio medesimo.

I CAM nella
progettazione
(il capitolato)

L'inserimento dei criteri ambientali minimi sin dalla fase di progettazione implica che gli stessi siano considerati anche ai fini della redazione del computo metrico per la definizione del costo dell'intervento.

Nel caso in cui non si ritenga di dover far riferimento ai CAM (ad es. per interventi di manutenzione ordinaria o ristrutturazione di ridotta rilevanza) è opportuno specificarlo onde evitare contenziosi (**adeguata motivazione**)

I CAM nella
progettazione
(il computo)

Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale,

Il ruolo del RUP

i bandi di gara contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'[articolo 34](#).

Le specifiche tecniche indicate al [punto 1 dell'allegato XIII](#) sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture,..... in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali

Bandi di gara e
specifiche
tecniche (art.
68 e 71)

Tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta, possono rientrare (si vedano le [Linee Guida n. 2 di ANAC](#))

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;


b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Criteri di aggiudicazione e (Art. 95)



«ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione

Cosa sono i
costi nel ciclo
di vita

I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

b) costi imputati a **esternalità** ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Cosa sono i
costi nel ciclo
di vita (art.96)

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

Cosa sono i
costi nel ciclo
di vita (art.96)

Art. 69 - Etichettature

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche **caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

a) **i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi**

b) **i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;**

c) **le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;**

d) **le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;**

e) **i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante**

Le etichettature

In sostanza

è possibile imporre una specifica etichettatura per definire specifiche tecniche e condizioni contrattuali nonché come criterio di aggiudicazione delle offerte per acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, a certe condizioni;

☑ e possibile accettare etichette che prevedono requisiti **equivalenti**;

☑ se l'etichettatura individuata **soddisfa tutte le condizioni (compresa la connessione tra tutti i criteri stabiliti per l'etichettatura e l'oggetto dell'appalto, aspetto che necessita di attenta valutazione)**, l'operatore economico **non ha altra possibilità se non fornire una duplice dimostrazione**:

1) che non ha avuto la possibilità di ottenere l'etichetta (o etichetta equivalente) entro i termini previsti per motivi a esso non imputabili;

2) la conformità alle specifiche tecniche attraverso altri e idonei mezzi di prova

Le etichettature

Le eco-etichette

L'informazione sulle caratteristiche dei prodotti assume un **ruolo fondamentale per rendere effettiva la capacità dei consumatori** (pubblici e privati) di **orientamento del mercato verso prodotti dalle migliori prestazioni ambientali**.

- Dai primi anni '80 sono proliferati programmi di etichettatura ambientale.
- Le norme tecniche ISO distinguono tre tipologie di etichettature ambientali volontarie (serie ISO 14020):
 - etichettatura ambientale di **Tipo I (UNI EN ISO 14024)**
 - asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di **Tipo II (UNI EN ISO 14021)**)
 - dichiarazioni ambientali di **Tipo III (UNI ISO 14025)**

La norma UNI EN ISO 14020 stabilisce invece i principi generali

Le etichettature

Le etichette ambientali di Tipo I:

- sono di **"parte terza"**: necessaria la verifica a cura di un organismo pubblico o privato, di carattere nazionale, regionale o internazionale, indipendente dal fornitore, che **certifica la conformità a determinati Criteri** - vengono assegnate a prodotti che rispondono a determinati **criteri ambientali e prestazionali**

i criteri sono predeterminati per ogni **categoria di prodotto** e sono di **dominio pubblico**;

- i criteri vengono definiti considerando gli aspetti ambientali **lungo tutto il ciclo di vita del prodotto**, mediante un **processo di consultazione aperta con le parti interessate**.

I programmi di etichettatura ambientale di Tipo I hanno il compito di identificare e promuovere prodotti di avanguardia ambientale, per cui i **criteri sono stabiliti su prestazioni superiori al livello medio**(prodotti **"di eccellenza"**).

Le etichettature

Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)

- non devono essere utilizzate asserzioni vaghe come "sicuro per l'ambiente", "amico dell'ambiente", "amico della terra", "non inquinante", "verde", "amico della natura" e "amico dell'ozono" e neppure asserzioni di conseguimento della "sostenibilità"
- devono essere presentate in modo che si comprenda se si riferiscono al **prodotto completo, ad un componente o all'imballaggio**
- devono essere **comprovate e non fuorvianti**
- il contenuto dell'asserzione e **responsabilità del suo utilizzatore, che deve rispettare requisiti di valutazione e verifica, e deve consentire l'accesso all'informazione a tutte le parti interessate**

Le etichettature

Le dichiarazioni ambientali di Tipo III

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - DAP

Environmental Product Declaration - EPD

- sono un insieme di **informazioni quantificate relative al ciclo di vita** del prodotto, fornite dal fabbricante del prodotto stesso, utilizzando dati sistematizzati e verificati criticamente, presentati come serie di **categorie di parametri**
- forniscono **informazioni basate su uno studio LCA relative a prodotti** al fine di permettere di svolgere un **confronto tra prodotti da parte dell'acquirente**
- sono principalmente indirizzate al mercato **"business to business"** ma non è comunque precluso l'uso di tali dichiarazioni per il "business to consumer"

Le etichettature

Art. 180. (Partenariato pubblico privato)

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera eee](#)).

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.

Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera c-quater), della legge n. 120 del 2020)

I contratti di rendimento energetico (art.180)

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sezione I sentenza n. 645 depositata il 14 maggio 2018

la sentenza ha statuito che la stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara per la fornitura di prodotti di illuminazione le imprese che propongono offerte non rispettose dei CAM prescritti dal bando

La
giurisprudenza
in materia di
CAM

Tar Toscana, Sez. III, 20/ 02 / 2020, n.225.

Mancanza di certificati e prove attestanti il rispetto dei “criteri ambientali minimi”. Esclusione!

ribadisce i principi della inapplicabilità del soccorso istruttorio all’offerta tecnica e dall’altro afferma che la documentazione in materia di rispetto dei “criteri ambientali minimi” deve essere immediatamente presentata, a tutela della celerità della gara.

La
giurisprudenza
in materia di
CAM

Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 4 giugno 2018, n. 1137: Un offerente non allega all'offerta tecnica una dichiarazione con la quale contenente vincolo a fornire prodotti rispettosi dei criteri ambientali minimi (CAM), come espressamente previsto dalla lex specialis di gara. *Non può sfuggire, tuttavia, che, nel caso di specie, un'esigenza del genere non ricorre, atteso che l'elemento omesso non attiene alle caratteristiche tecniche della prestazione, quali definite dal concorrente. L'elemento in questione si riduce all'impegno ad utilizzare prodotti con le caratteristiche indicate dalla Stazione appaltante, conformi alle previsioni del richiamato decreto ministeriale. Tale impegno, se pure attinente alle caratteristiche tecniche dei prodotti, non incide sul contenuto dell'offerta tecnica predisposta dal concorrente, che certamente non esclude di per sé l'utilizzo di prodotti CAM.*

La
giurisprudenza
in materia di
CAM

Tar Lazio Roma, 23 novembre 2017 n. 11582

Tar Veneto, Sez. II, 03/12/2020, n.1170

“... la Certificazione di un Sistema di gestione aziendale Ambientale può essere effettuata con due modalità differenti: la norma ISO 14001 ed il regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Entrambi gli schemi normativi definiscono i requisiti che deve avere un sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, della interazione tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva nel tempo dell’impatto derivante dalle attività svolte.

Pertanto la certificazione ISO 14001 è sostanzialmente equipollente alla certificazione/registrazione EMAS richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione alla gara.

La
giurisprudenza
in materia di
ISO ed EMAS

È legittimo attribuire punteggio per il possesso della registrazione Emas quando il bando prevedeva come requisito di partecipazione il possesso della ISO 14001?

Risposta negativa arriva dalla sentenza [Tar Lazio, Roma, Sez. II-Ter, 23 novembre 2017, n. 11582](#), ove si legge che *“la clausola del bando laddove attribuisce un punteggio così elevato (20 punti) alla certificazione EMAS, pur in presenza di analogo certificazione UNI EN ISO 14001, già prevista come condizione di partecipazione, deve ritenersi illegittima in quanto introduce un requisito ultroneo e sproporzionato e pertanto lesivo dei principi della concorrenza, della massima partecipazione alle gare e della par condicio, come dedotto in ricorso. Peraltro, sul punto appare rilevante quanto affermato dall’ANAC nelle linee guida n. 2, laddove si afferma che: “non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti” e che: “ la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali (..)”*

La
giurisprudenza
in materia di
ISO ed EMAS

la giurisprudenza era giunta a riconoscere la certificazione EMAS quale requisito di capacità tecnica suscettibile di avalimento (Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2016, n. 2903) e tale indirizzo è stato confermato con l'avvento del nuovo codice, laddove uno specifico criterio di delega (art. 1, comma 1, lett. zz) della legge n. 11/2016) prevedeva la *«revisione della disciplina vigente in materia di avalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara»* (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2017, n. 3710; T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 luglio 2017, n. 8520; deliberazione ANAC n. 1085 del 25 ottobre 2017).

La
giurisprudenza
in materia di
ISO ed EMAS

DOMANDA: Modalità di intervento del verde urbano. Scelta delle essenze e mantenimento della loro realizzazione.

*Il Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 - reca **Criteria ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde**. La scheda a) - contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti, contiene un capitolo denominato "Caratteristiche generali per scelta delle specie vegetali"*

Cosa sono i
CAM

DOMANDA: Iter procedimentale per affidare appalti green nei comuni con abitanti minore 5000. Come ottenere certificazione green?

*Non vi sono regole specifiche riservate ai comuni con meno di 5000 abitanti Ai sensi dell'art. 87 del codice dei contrattiLe amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati **sistemi o di norme di gestione ambientale***

1. *fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS)*
2. *o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009*
3. *o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

*Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i **certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri***

Cosa sono i
CAM

• DOMANDA: finanziamenti con fondi recovery, è possibile rivolgersi ad Asmel Consortile quale centrale di committenza?

• *Si*

• DOMANDA: Abbiamo trovato particolarmente complessa l'interpretazione dei CAM per i prodotti tessili e la loro applicazione alla fornitura di divise per la polizia locale e quella per le cartucce e toner per stampanti, si possono fare esempi in merito?

• *Provvedo a mettervi in contatto con un esperto che ha partecipato alla stesura dei CAM per prodotti di cui alla vostra domanda*

Cosa sono i
CAM

Per info contattaci a:

 webinar@asmel.eu

 800 165654

 www.asmel.eu

**Grazie
per
la
partecipazione!**